Codice A1103A
D.D. 28 ottobre 2026, n. 928
Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (TR. G.E. - acc. 580-578/2026 - Fasc. n. 01/PLI/2022 e 02/PLI/202 - ENTE G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO FOR2022).

ATTO DD 928/A1103A/2026 DEL 28/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (TR. G.E. - acc. 580-578/2026 – Fasc. n. 01/PLI/2022 e 02/PLI/202 - ENTE G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO FOR2022).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot 0000894 del 25/07/2022 dalla ENTE G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO, a carico del signor *omissisomissis*, in qualità di trasgressore (titolare della Comunicazione Semplice n°2022/62891 e della società FORESTAL SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA iscritta albo imprese forestali), nei confronti del quale, con processo verbale n. **01/PLI/2022** del 17.03.2022 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località " MONGOVONE", nel Comune di ISOLA D'ASTI, nella medesima data, è stato accertato quanto segue: violazione degli artt. 13 della legge reg. 4/2009 e dell' art. 30 – comma 2 – lett. c) del regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/2011 e s.m.i. relativo all'omissione di rilascio in dotazione di esemplari necessari a garantire la copertura minima del 25 % prevista per il Robinieto, nelle Aree Protette bosco, dal Regolamento Forestale, punito a mente dell'art. 36 c.1 let. c) della medesima legge, all'interno dell'Area Protetta regionale denominata Riserva Naturale "Rio Bragna".
Visti gli atti trasmessi, con nota prot 0000894 del 25/07/2022 dalla ENTE G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO, a carico del signor *omissis*, in qualità di trasgressore (titolare della Comunicazione Semplice n° 2022/62891), nei confronti del quale, con processo verbale n. **02/PLI/2022** del 17.03.2022 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località " MONGOVONE", nel Comune di ISOLA D'ASTI, nella medesima data, è stato accertato quanto segue: violazione degli artt. 13 della legge reg. 4/2009 e dell' art. 30 – comma 2 – lett. c) del regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/2011 e s.m.i. poichè "*nel corso del taglio boschivo di cui alla Comunicazione Semplice n° 2022/62891, il Trasgressore, su una superficie approssimativa di circa 500 metri quadri, non prestava le dovute attenzioni sia nell'esecuzione dei lavori che nella movimentazione dei mezzi d'opera per l'esbosco del legname, producendo in tal modo l'evidente danneggiamento o l'eliminazione del sottobosco arbustivo e della rinnovazione affermata (novellame). Inoltre, l'abbattimento degli alberi di maggiori dimensioni è stato eseguito*

in modo irregolare lasciando, a fine lavoro, le ceppaie senza sagomatura provvista di spiovente inclinato", condotta punita a mente dell'art. 36 c.1 let. m) della medesima legge, all’interno dell’Area Protetta regionale denominata Riserva Naturale “Rio Bragna”.

constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni;

visto che non risulta agli atti che l’interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 nè che abbia presentato nei termini uno scritto difensivo o richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

considerata la condizione di difficoltà nel celere assolvimento all'istruttoria sanzionatoria in relazione alle risorse disponibili dall'ufficio;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento ed in particolare il verbale di constatazione 11/2022 del 23/02/22 e 18/22 del 17/03/22 ed i relativi rilievi tecnici e fotografici;

ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del cumulo giuridico nel concorso di violazioni riunite in unicità di condotta ai sensi dell'art. 8 della legge 689/1981;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale deegli atti di constatazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

sentito il settore tecnico forestale regionale competente che ha reso parere sull'attendibilità tecnica dell'accertamento e sulla gravità dell'illecito constatato;

considerata la sussistenza dei requisiti di reiterazione dell'illecito ai sensi dell'art. 8 bis della legge 689/1981;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità (media) della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche che giustificano nel caso di specie l'applicazione di una reazione nel complesso superiore alla misura ridotta non oblata;

richiamati pertanto i sopracitati articoli del regolamento forestale come sanzionati dall’art. 36, c. 1, lett. c) e m) della Legge 4/2009;

visto l'art. 8 della legge 689/1981;

richiamato l'art. 31 c.3 bis della LR 4/2009 ("*per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi*");

visto l'art. 36.4 della LR 4/2009 che prescrive il raddoppio della sanzione in caso di illeciti avvenuti all'interno di area protetta;

preso atto dell'assenza di elezione a domicilio digitale generale o speciale per le comunicazioni

procedimentali;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale nn. 1368 e 1369/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	**Accertamento**	**Descrizione**
31165/2025	580/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

-in Euro 2.500,00 (assumendo come violazione più grave in concreto quella di cui al pv 01/PLI/2022, pena base pari in concreto alla misura ridotta non pagata € 1.173,30, aumentabile sino al triplo) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in euro 10,61 a titolo di spese di notifica ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;
-in mesi 6 (il minimo edittale) la sospensione dall'albo delle imprese forestali ai sensi dell'art. 36.3 bis della legge reg. 4/2009:

I N G I U N G E

al sunnominato signor *omissis*per le motivazioni indicate in premessa, di **pagare** la somma complessiva di Euro **2.510,67** a titolo di sanzione e spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA) e di **astenersi dall'esercizio dei diritti conseguenti all'iscrizione all'albo delle imprese forestali** di cui all'art. 31 della lr 4/2009.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti